

## **REGOLAMENTO CSV POIESIS**

### **ART. 1 (Art. 2 statuto - FINALITA' ED ATTIVITA')**

1. Il C.S.V. si ispira e attiene nel suo funzionamento interno e nel suo intervento sul territorio ai principi democratici, puntando alla promozione delle organizzazioni di volontariato e dell'azione volontaria, alla collaborazione con le istituzioni pubbliche e le altre espressioni della società civile. L'associazione promuove in tutte le forme che riterrà opportune la cittadinanza attiva, la cultura della partecipazione e della solidarietà.

2. Il C.S.V. nelle proprie attività a favore del volontariato è impegnato a proporre e promuovere la partecipazione volontaria e responsabile delle stesse organizzazioni e dei singoli volontari; concordando con le organizzazioni interessate i servizi da svolgere e stabilendo le modalità operative con le organizzazioni di volontariato a livello provinciale, delle Delegazioni e degli eventuali sportelli operativi nelle rispettive aree.

3. Il C.S.V., sentite le organizzazioni di volontariato, o su loro proposta, a livello provinciale e di delegazione, può stipulare accordi con gli Enti locali al fine di reperire risorse a livello locale, sedi operative, operatori e strutture.

4. Tali accordi possono comprendere convenzioni con gli enti locali, al fine di facilitare i rapporti operativi tra organizzazioni di volontariato e gli enti locali stessi, anche fornendo servizi.

5. Nello svolgimento delle proprie attività il C.S.V. si avvarrà di ogni struttura di carattere pubblico o privato che riterrà più opportuna; privilegiando, quando possibile, le organizzazioni del mondo del volontariato e del non-profit e puntando a coinvolgere e responsabilizzare le strutture culturali, formative e di ricerca.

6. I servizi svolti dal C.S.V. utilizzando i fondi speciali di cui all'art. 15 della legge 266/91, sono rivolti solo al volontariato, con le modalità previste dall'art. 4 del D.M. 21/11/91 dei Ministri del Tesoro e degli Affari sociali.

### **ART. 2 (Art. 3 statuto - SOCI)**

1. Le organizzazioni aderenti al C.S.V. si devono ispirare, nel loro funzionamento interno e nelle loro attività, ai principi democratici e alla promozione della cultura della partecipazione e della solidarietà e comunque ai valori espressi nella carta dei valori del volontariato

2. La domanda di ammissione e le dimissioni dei soci vanno presentate per iscritto al Comitato direttivo dal rappresentante legale dell'organizzazione interessata e devono essere protocollate al momento del ricevimento.

3. Le domande di ammissione devono essere corredate da statuto, eventuale regolamento, composizione degli organi sociali, descrizione delle attività svolte e programmate, informazioni sulla struttura organizzativa e sulle fonti di finanziamento come da schede allegate. Devono anche contenere l'indicazione del rappresentante legale e dell'eventuale rappresentante permanente nell'associazione, eventuali sostituzioni e l'iscrizione al registro regionale del volontariato che costituisce titolo preferenziale.

4. Possono essere ammesse quali socie di Poiesis le associazioni che, oltre a possedere i requisiti previsti dallo statuto:

- 1) siano state costituite con atto avente data certa almeno un anno prima della presentazione della richiesta di ammissione;
- 2) invitate dall'assemblea, abbiano svolto una argomentata presentazione delle finalità perseguite e delle attività condotte nel corso della propria esistenza.

5. L'assemblea non può disporre l'ammissione di nuovi soci nei tre mesi che precedono la scadenza delle cariche associative

### **ART. 3 (Art. 5 statuto - ASSEMBLEA )**

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente. Essa viene convocata dal Presidente almeno tre volte l'anno ed ogni qualvolta lo ritenga necessario il Comitato direttivo, nonché qualora lo richieda almeno un quinto dei soci. Nel caso di richiesta del Comitato Direttivo e/o di un quinto degli aderenti, l'Assemblea deve tenersi entro quindici giorni dalla richiesta medesima su convocazione a cura del Presidente. Qualora il Presidente non provvedesse entro il suddetto termine, la convocazione può essere effettuata direttamente dal componente più anziano del Comitato Direttivo e/o dei soci richiedenti.

2. L'Assemblea può essere convocata in seduta ordinaria e straordinaria, mediante convocazione scritta da effettuarsi almeno 10 giorni prima della data stabilita per l'assemblea, mediante almeno uno dei seguenti mezzi: fax, raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata (PEC), telegramma.

3. Non è ammesso il voto per delega ad altro socio. Ogni persona può rappresentare una sola associazione socia .

4. Al fine della definizione del programma generale annuale di attività dell'associazione CSV Poiesis, l'Assemblea può strutturarsi in ambito tematici, individuati dall'analisi delle problematiche sociali e culturali agenti sul territorio e dei corrispondenti fabbisogni delle odv associate e non. Le associazioni aderiscono ad uno degli ambiti tematici in relazione agli scopi sociali della propria associazione ed in base agli interessi dichiarati.

5. E' ammesso all'Assemblea, in sostituzione del rappresentante legale, il delegato dell'associazione Socia munito di delega scritta ed iscritto nel libro soci della compagine delegante.

### **ART. 4 (Art. 5 statuto - ASSEMBLEA - ASSEMBLEA ELETTIVA)**

1. L'assemblea chiamata a rinnovare le cariche associative adotta la seguente procedura:

- a) il Direttore apre i lavori e chiede all'assemblea di eleggere il Presidente, nonché il vice Presidente ed il segretario della seduta elettiva;
- b) l'assemblea delibera in ordine al numero dei componenti del Comitato Direttivo;
- c) il Presidente della seduta invita l'assemblea a nominare la Commissione per la verifica delle condizioni per l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, nonché a stabilire il numero massimo di preferenze che le Associazioni socie possono rendere nella scheda di votazione;
- d) la Commissione così nominata, dopo la verifica di cui alla lettera c), svolge le funzioni di Commissione elettorale;
- e) il Presidente uscente dell'Associazione Poiesis dà lettura della propria relazione di fine mandato;
- f) si apre la presentazione delle candidature a Presidente dell'Associazione;
- g) si apre la presentazione delle candidature a Vice Presidente Vicario, a Vice Presidente, a componente del Comitato Direttivo, a componente del Collegio dei Sindaci Revisori, a componente del Collegio dei Garanti;
- h) gli aspiranti alla carica di Presidente dell'Associazione presentano brevemente la propria candidatura;
- i) l'assemblea procede alla votazione a scrutinio segreto per il rinnovo delle suddette cariche, con il seguente ordine: Presidente dell'Associazione, Vice Presidente Vicario, Vice Presidente, componenti del Comitato Direttivo, componenti del Collegio dei Sindaci Revisori, componenti del Collegio dei Garanti.

2. La candidatura a Presidente ed a tutte le altre cariche associative può essere presentata per iscritto al Direttore fino a 48 ore prima dell'inizio della seduta elettiva. Il Direttore dispone la pubblicazione delle candidature pervenute sul sito internet del CSV Poiesis almeno 24 prima della seduta assembleare chiamata al rinnovo delle cariche. E' comunque fatta salva la presentazione delle candidature a tutte le cariche fino ai 15 minuti successivi al termine della relazione del Presidente uscente. Sono accettate anche le candidature degli assenti all'Assemblea elettiva, purché abbiano inviato formale richiesta di candidatura alla carica.

3. La delega che il Presidente di un'Associazione socia dovesse conferire a chi è chiamato a rappresentare la medesima Associazione in seno all'assemblea elettiva deve essere distinta dalla delega di cui all'art.3 ultimo comma del presente Regolamento e deve contenere uno specifico riferimento alla partecipazione alla seduta per il rinnovo delle cariche associative del CSV-Poiesis.

4. La scheda di votazione deve contenere un numero di preferenze da un minimo ad un massimo stabilito dall'assemblea prima dell'apertura delle votazioni. E' nulla la scheda contenente un numero di preferenze superiore al massimo stabilito.

#### **ART. 5 (Art. 6 statuto - COMITATO DIRETTIVO )**

1. Il numero dei componenti del Comitato Direttivo è determinato dall'Assemblea chiamata ad eleggere le cariche associative.

2. Il Comitato direttivo è convocato dal Presidente mediante fax o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o e-mail con ricevuta di ritorno da inviarsi almeno 5 giorni prima della data di convocazione e con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. Non è ammesso il voto per delega.

3. In casi di straordinaria e motivata urgenza , il Presidente, può convocare il Comitato Direttivo mediante fax e/o email e/o sms da inviare almeno 24 ore prima dell'orario fissato per la riunione.

4. Il Consigliere che non partecipa a tre riunioni consecutive senza comunicare l'assenza decade dall'incarico

5. La comunicazione scritta della propria assenza, da rendersi almeno 24 ore prima della riunione, può essere data dal componente del comitato direttivo mediante fax o email o lettera o telegramma.

6. In caso di grave e motivato impedimento il Consigliere può richiedere la sospensione dalla carica al Consiglio Direttivo, fatta salva la potestà dell'Assemblea di pronunciarsi in ordine alla conferma o alla revoca dell'incarico o alla delimitazione temporale della sospensione del Consigliere medesimo

7. I verbali e le deliberazioni sono redatte a cura del Direttore.

8. Ai fini dell'applicazione dell'art. 6, comma 3, dello Statuto, per "mandato" deve intendersi quello espletato dal singolo componente per almeno il 50% della durata del incarico che il Comitato Direttivo ha ricevuto dall'Assemblea.

#### **ART. 6 (Art. 7 statuto - PRESIDENTE )**

1. Il Presidente, in quanto legale rappresentante del C.S.V., può agire e resistere avanti a qualsiasi autorità giudiziaria, previa autorizzazione del Comitato direttivo, anche mediante il conferimento di procura alle liti ad uno o più avvocati abilitati ed iscritti nel relativo Ordine professionale, ovvero ad altri professionisti per legge abilitati alla difesa in giudizio di soggetti pubblici e/o privati.

#### **ART. 7 (Art. 10 statuto - COLLEGIO DEI GARANTI )**

1. Il collegio regola autonomamente il proprio funzionamento e ne dà notizia ai membri dell'Assemblea.

2. I componenti del collegio dei garanti vengono invitati alle riunioni dell'Assemblea.

#### **ART. 8 (Art. 11 statuto - COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI )**

1. Il Presidente del Collegio convoca lo stesso almeno trimestralmente, per un controllo degli atti amministrativi e dei documenti contabili; di ogni controllo trimestrale deve essere redatto un verbale da inviare in copia al Presidente del C.S.V..

2. Il Presidente del Collegio viene invitato alle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea.

#### **ART. 9 (Art. 12 statuto - COMITATO SCIENTIFICO )**

1. Il Comitato, nella sua prima seduta, elegge il Presidente che lo convoca almeno due volte l'anno.
2. Il Comitato dà pareri agli organi del C.S.V. al fine di migliorare il livello scientifico e culturale del lavoro svolto e di adeguare metodologie e programmi di intervento ai progressi della ricerca scientifica e sociale.
3. Il programma di attività annuale deve essere sottoposto al parere del Comitato scientifico.
4. Il Direttore partecipa senza Diritto di voto alle sedute del Comitato.

#### **ART. 10 (Art. 13 statuto - DELEGAZIONI TERRITORIALI )**

1. La presenza sul territorio del C.S.V. può essere articolata in Delegazioni comprendenti preferibilmente il territorio di più comuni. Le Delegazioni debbono essere istituite, di norma, sulla base di una richiesta delle organizzazioni di volontariato locali, tramite Consulte o Albi del volontariato se istituiti, e di eventuali accordi con queste ultime e gli Enti locali interessati.
2. Il funzionamento della Delegazione è normato da specifico regolamento concordato tra le associazioni di volontariato di cui sopra e il Comitato direttivo e approvato dall'Assemblea del C.S.V.
3. La Delegazione ha il fine di promuovere la partecipazione e la responsabilizzazione delle realtà locali, provocando così anche la crescita e le capacità di autogoverno delle organizzazioni di volontariato e la fattiva collaborazione con gli Enti locali.
4. Il regolamento deve garantire l'elezione democratica del rappresentante e la scelta dei collaboratori della delegazione, la partecipazione delle associazioni alla formulazione dei programmi di intervento e alla verifica della loro attuazione.
5. Tenendo conto delle indicazioni della Delegazione, il Comitato direttivo nomina un segretario della stessa Delegazione che risponde funzionalmente al Direttore.

#### **ART. 11 (Art. 14 statuto - BILANCIO )**

1. Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti entro i tempi previsti dal Comitato di gestione dei fondi speciali per i Centri di servizio della regione Puglia per poter concorrere alla ripartizione annuale delle somme disponibili.